

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

—————

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ALEFFI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il provveditorato agli studi di Cagliari ha proceduto all'accorpamento della scuola media del comune di Pabillonis (CA) con la scuola media del comune di Sardara (CA);

il consiglio comunale di Pabillonis, a nome della popolazione tutta, aveva richiesto, qualora non fosse stato possibile mantenere l'autonomia della locale scuola media, l'attuazione di una verticalizzazione con le classi della scuola elementare e materna sotto un'unica presidenza o in via subordinata, l'accorpamento con la più vicina scuola media del comune di San Gavino (CA);

non esistono collegamenti con mezzi pubblici tra il comune di Pabillonis ed il comune di Sardara, per raggiungere il quale, tra l'altro, occorre attraversare un incrocio della strada statale n.131, tristemente noto nella zona data la sua pericolosità;

al contrario, il comune di Pabillonis è collegato al comune di San Gavino sia tramite ferrovie statali sia tramite autolinee;

a Pabillonis la scuola media è l'unico centro statale culturale esistente ed è inserita, fin dal 1989, in un articolato « Progetto progress », finanziato anche per il 1996 ed indirizzato ad eliminare il disadattamento degli studenti ed a contrastare la dispersione scolastica —:

se non ritenga assolutamente indispensabile rivedere la decisione del provveditorato agli studi di Cagliari ed attuare la verticalizzazione con le classi della scuola elementare e materna, così da garantire la presenza a Pabillonis di un capo

d'istituto e quindi di una istituzione scolastica di adeguata consistenza e rilievo;

se, qualora non sia assolutamente possibile attuare la suddetta verticalizzazione, non si ritenga opportuno quantomeno accorpare la scuola media di Pabillonis con la più vicina e raggiungibile scuola del comune di San Gavino.(4-03342)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si fa presente che il provvedimento di accorpamento della scuola media di Pabillonis alla scuola media di Sardara è stato adottato da questo Ministero, in sede di razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Cagliari per l'anno scolastico 1996/97, su proposta del competente Provveditore agli Studi, in quanto le due scuole, appartenenti al distretto scolastico n. 16, funzionavano rispettivamente con n. 6 e n. 10 classi, al di sotto dei parametri minimi (n. 12 classi) richiesti dalla vigente normativa (articolo 55 decreto-legislativo n. 297/94) per l'autonomo funzionamento delle scuole medie.*

In merito alla proposta formulata, il Provveditore agli Studi ha precisato che tale soluzione è stata ritenuta la più rispondente ai criteri di razionalità, sia per salvaguardare l'autonomia di una delle due scuole sottodimensionate sia perché il limitato numero complessivo di classi conseguente all'accorpamento, nonostante la distanza, avrebbe reso più agevole l'attività di coordinamento del capo d'istituto.

La soluzione prospettata dall'amministrazione comunale di Pabillonis ed attentamente esaminata dal responsabile dell'ufficio scolastico provinciale, di procedere all'accorpamento della scuola media del comune in parola con la scuola media di S. Gavino, funzionante con n. 21 classi, non avrebbe risolto il problema della scuola media di Sardara.

Peraltro, di scarsa rilevanza appariva la differente distanza chilometrica tra Pabillonis e rispettivamente Sardara e S. Gavino, essendo quest'ultimo comune più vicino di appena due chilometri.

Analoghe ragioni di opportunità hanno indotto il Provveditore agli Studi a non

proporre la costituzione di un istituto comprensivo.

Il plesso di scuola elementare con n. 23 classi funzionante nel comune di Pabillonis, infatti, fa parte, unitamente al plesso di n. 23 classi del comune di Sadara, della direzione didattica di quest'ultimo comune.

Siffatta operazione avrebbe comportato una consistente diminuzione del numero delle classi della direzione didattica, tale, da impedire alla medesima il mantenimento dell'autonomia e, di conseguenza si sarebbe dovuto procedere alla soppressione, oltre che di una presidenza, anche di una direzione didattica.

Giova inoltre precisare che l'intervento di razionalizzazione attuato non arreca alcun pregiudizio agli allievi i quali continuano, nella stessa sede e con i medesimi docenti, a usufruire di tutte le iniziative e le attività didattiche e culturali attivate.

Inoltre, al fine di attenuare o limitare i disagi della nuova articolazione amministrativa, il Provveditore agli Studi è intervenuto presso il Preside affinché garantisca il funzionamento dei servizi di segreteria anche a Pabillonis, assicurando la presenza in loco di personale amministrativo per almeno tre giorni a settimana.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

ALOI e FILOCAMO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di notevole malcontento delle famiglie e degli alunni della scuola media statale « Borelli » di Reggio Calabria, dove si è proceduto alla soppressione di una classe, creando particolari disagi e disservizi, trattandosi di una scuola che sorge in un'area di sottosviluppo socio-economico dell'entroterra di Reggio Calabria, per cui la presenza della scuola è un fatto importante e la riduzione delle classi può anche mettere in discussione la vita dell'istituto stesso. (4-03567)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che la questione posta è stata

risolta nel senso auspicato dalla S. V. Onorevole.

In data 23.10.1996, infatti, è stata disposta la revoca del provvedimento di soppressione graduale della scuola media statale « Benelli » di Reggio Calabria.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

BAMPO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

la normativa sull'insegnamento delle lingue straniere nella scuola elementare risulta quanto mai carente, soprattutto se applicata al territorio montano;

la normativa fa costante riferimento a personale « di ruolo » e « compresente », disponibile ad assumere l'insegnamento della lingua straniera al posto dell'insegnamento curricolare normale;

vi è un problema logistico ed organizzativo, in quanto va previsto il rientro pomeridiano per completare l'orario;

l'insegnante di lingua nei plessi montani opera normalmente su più sedi con i disagi che ne conseguono;

c'è piena disponibilità degli enti locali nel far fronte a tutti i problemi logistici e organizzativi —:

se non ritenga opportuno intervenire in tempi brevi con un provvedimento che preveda l'accesso all'insegnamento della lingua nelle scuole elementari anche al personale non di ruolo, laddove vi sia disponibilità da parte degli enti locali di coprire interamente le spese relative a tale personale, senza ulteriori oneri per il ministero. (4-02408)

RISPOSTA. — Si risponde alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto della quale si allega copia.

Come già riferito alla S.V. Onorevole in occasione di precedenti analoghe interrogazioni della passata Legislatura, l'insegnamento della lingua straniera, in quanto rappresenta un'articolazione interna della funzione docente nella scuola elementare,

non può che essere affidato all'insegnante, inserito nel modulo, in possesso delle prescritte competenze.

Tenuto conto, pertanto, che il ricorso all'insegnante elementare di ruolo « specialista » rappresenta una soluzione individuata dall'amministrazione al solo fine di una rapida diffusione dell'insegnamento in questione, senza oneri per lo Stato, la nomina di supplenti, laddove non operano già docenti di ruolo, è in contrasto con la vigente normativa in materia.

Come altresì già fatto presente, in riscontro alla analoga precedente interrogazione, l'insegnamento della lingua straniera può essere sempre impartito nell'ambito delle attività extracurricolari eventualmente deliberate dal collegio docenti.

Si ricorda, infine, che sull'attuazione della legge di riforma della scuola elementare è in atto una verifica da parte del Parlamento; in tale sede sarà riaffrontata la questione dell'insegnamento in parola.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

BERTUCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che risulta all'interrogante che:*

in Sudan è da diverso tempo in atto, nell'indifferenza del mondo occidentale, e con la piena conoscenza del governo locale, un vero e proprio massacro nei confronti della popolazione cristiana da parte dei musulmani;

alcuni paesi arabi finanziano in modo massiccio e con ogni mezzo i gruppi integralisti islamici autori di questi eccidi, che hanno mietuto centinaia di migliaia di vittime;

i principi della libertà, della democrazia e della tolleranza, non possono costituire solo un patrimonio dell'Europa, ma debbono rappresentare una risorsa universale —

se il governo intenda adottare tempestivamente i provvedimenti necessari,

primo fra tutti il richiamo in patria dell'ambasciatore italiano a Kartoum per consultazioni, come mezzo per porre fine a questi atti di inaudita ferocia, che recano offesa alla coscienza della collettività.

(4-01058)

RISPOSTA. — *L'Italia, segue da tempo il conflitto in atto nel sud del Sudan e partecipa attivamente a tutti i fori internazionali che si occupano di tale vicenda.*

In particolare, in seno all'Unione Europea, l'Italia ha sostenuto la necessità di incentrare il dialogo con il Sudan sul problema dei diritti dell'uomo e delle libertà politiche e civili. Allo stesso tempo, l'Italia si è impegnata quale membro del gruppo « Amici dell'IGAD » a rivitalizzare tale organismo e si propone di mediare tra il Governo di Khartoum e le forze di opposizione del Sud, per trovare una soluzione che, senza giungere a fenomeni secessionistici, possa garantire la stabilità nell'area.

Sul piano bilaterale, l'Italia ha sempre cercato di trarre vantaggio dai vari contatti bilaterali con esponenti sudanesi (l'ultimo risale alla visita a Roma nel maggio del 1995 dell'allora Ministro dello Stato sudanese degli Affari Esteri, dr. Ghazi Salah Eddin Altabani), per richiedere al Governo di Khartoum non solo la cessazione delle ostilità e l'impegno di ricercare una soluzione praticabile del conflitto che lacera il paese da ormai più di tredici anni, ma anche l'abbandono del sostegno, diretto e indiretto, al terrorismo internazionale.

Più recentemente, l'Italia ha dato piena attuazione alla risoluzione n. 1054 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che, in considerazione del rifiuto del Sudan a consegnare i sospetti autori dell'attentato compiuto contro il Presidente egiziano Mubarak a Addis Abeba il 27 giugno 1995, sancisce l'adozione di sanzioni diplomatiche con il Governo di Khartoum. Il Governo italiano ha, infatti, chiesto una riduzione di circa il 20 per cento degli effetti dell'Ambasciata del Sudan a Roma, prendendo altresì provvedimenti al fine di restringere la libertà di movimento del corpo diplomatico sudanese sul territorio nazionale.

Il Governo italiano ha inoltre adottato una progressiva riduzione degli aiuti, fino all'attuale sospensione, con la sola eccezione dell'intervento umanitario nutrizionale in favore delle popolazioni cristiane del sud Sudan rifugiate in Kenya, realizzato attraverso le ONG APS.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Serri.

BORGHEZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in risposta ad un quesito rivolto alla prefettura del sindaco di Cumiana in ordine alla richiesta di esporre la bandiera del Piemonte durante le pubbliche manifestazioni insieme alla bandiera nazionale o al gonfalone comunale, il prefetto di Torino ha eccepito un parere contrario, sostenendo che indicazioni in tal senso sarebbero state formulate dall'ufficio cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei ministri —:

se non ritengano che tale decisione dello Stato centralista suoni come una provocazione rispetto alla domanda di autonomia e di libertà che spira dalle regioni della Padania in maniera civile e democratica, secondo tradizioni secolari di virtù civiche. (4-00281)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si fa presente quanto segue.*

La Regione Piemonte, con legge regionale 24/11/1995, n. 83 « Adozione della bandiera della Regione Piemonte » ha approvato la propria bandiera ufficiale, denominata « DRAPO ».

Con nota in data 29/11/1996, il Sindaco del Comune di Cumiana (TO) ha prospettato al Prefetto di Torino un quesito circa la possibilità dell'esposizione, durante le cerimonie pubbliche e le manifestazioni civili, della suddetta bandiera accanto alla bandiera nazionale ed al Gonfalone comunale.

Il Prefetto di Torino, con nota del 27/2/96, ha ritenuto opportuno interpellare l'Ufficio del Cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di conoscere l'avviso sulla problematica in oggetto, avviso che è stato fornito in data 16/4/1996.

Di conseguenza, il Prefetto di Torino ha comunicato al Comune di Cumiana, in data 6.5.1996, le indicazioni fornite all'uopo dall'Ufficio del Cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e precisamente che « gli Enti territoriali (Regioni, Province o Comune) possono esporre, accanto al proprio gonfalone o bandiera, esclusivamente la bandiera nazionale, quale simbolo della sovranità primaria cui è ammesso riferimento ».

Le ragioni che sono alla base della non ammissibilità di una esposizione multipla di bandiere appartenenti ad enti territoriali diversi sono sia di natura strettamente giuridica, sia di natura concernente più propriamente il merito o l'opportunità, e precisamente:

dal punto di vista della normativa vigente nel nostro ordinamento giuridico, è d'uopo rilevare come l'articolo 4 della legge 24/12/1925, n. 2264 prevede che gli Enti locali possono fare uso soltanto della bandiera nazionale e dei vessilli e gonfaloni tradizionali propri degli Enti stessi, accompagnati dalla bandiera nazionale;

per ciò che concerne il merito è opportuno considerare che una esposizione multipla di bandiere su una sede (e cioè la bandiera nazionale, regionale, comunale, ed eventualmente anche provinciale) protrebbe generare confusione nei cittadini in considerazione della difficoltà a comprendere a quale Ente territoriale appartenga la predetta sede.

Tuttavia e nonostante quanto premesso, l'attuale Governo, nel quadro di un ampliamento della valenza delle autonomie locali, ritiene che possa essere valutata favorevolmente l'aspirazione di quelle amministrazioni territoriali che intendono esporre oltre la propria bandiera anche quelle degli enti superiori, purché sempre

accompagnate dalla bandiera nazionale; a riguardo la Presidenza del Consiglio dei Ministri fornirà apposite istruzioni ai Prefetti.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Micheli.

COMINO, BORGHEZIO e ORESTE ROSSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la scuola media di Cocconato è interessata da un'ipotesi di accorpamento con la scuola media di Castelnuovo Don Bosco;

tale ipotesi, se realizzata, potrebbe provocare per il comune di Cocconato evidenti danni sociali e culturali;

il consiglio comunale di Cocconato ha deliberato, in luogo dell'ipotizzato accorpamento, l'attuazione della verticalizzazione del polo scolastico cocconese, con l'istituzione di una nuova scuola « comprensiva », riscontrando il parere favorevole del provveditore agli studi di Asti, il quale ha interposto i suoi buoni uffici per l'avvio del complesso iter burocratico;

non ci sono i margini di tempo, per quanto richiesto dalla legge entro le scadenze previste per l'anno 1996, per attivare il progetto suesposto;

il provveditore, con sua nota del 15 giugno 1996, ha comunque garantito il proprio interessamento per la realizzazione della proposta di verticalizzazione a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998 —:

se non ritenga opportuno sospendere per un anno il previsto accorpamento e consentire ai comuni dell'alto astigiano di intraprendere le azioni necessarie per affrontare, a partire dall'anno scolastico 1997-1998, la nuova situazione verticalizzata, in quanto una eventuale sospensione eviterebbe, fra l'altro, di dover diversamente disporre del personale attualmente in servizio presso gli uffici di presidenza e

di direzione didattica, rimandando al prossimo anno gli eventuali trasferimenti.

(4-01981)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che, nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Asti, per l'anno 1996/97 è stata disposta la trasformazione della scuola media « G. Leopardi » di Cocconato (5 classi per 84 studenti) in sezione staccata della scuola media « Cafasso » di Castelnuovo Don Bosco (5 classi per 98 studenti, più 4 classi per 83 studenti della sezione staccata di Buttigliera).*

La mancata istituzione per l'anno scolastico in corso, di una scuola « comprensiva » è stata determinata dalla impossibilità, per le istituzioni coinvolte, di predisporre in tempo utile un idoneo progetto di sperimentazione metodologico-didattica, trattandosi di scuole ubicate in comuni non montani (articolo 7.1 del D.I. n. 236 del 18 giugno 1996).

Il Provveditore agli Studi ha, comunque, manifestato la sua disponibilità all'attuazione, per il prossimo anno, della scuola suddetta ed in tal senso, negli scorsi giorni, ha incontrato tutte le parti interessate.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

CRUCIANELLI e VIGNALI. — *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

l'accademia nazionale di danza è un'istituzione dello Stato unica su tutto il territorio nazionale. Il suo stato giuridico è quello di istituto di alta cultura e in esso si dovrebbe procedere anche a quella elaborazione teorica e storica cui non fanno fronte la nostre università, sprovviste, nella totalità, dell'insegnamento di storia e di teoria della danza;

si tratta, inoltre, dell'unica scuola statale in cui si provvede alla formazione professionale di danzatori con caratteristi-

che diverse dalle scuole annesse ai teatri lirici perché ha, fin dalla sua nascita, più spiccate finalità culturali e di ricerca e si occupa anche della formazione degli insegnanti. Nella sua fascia più alta, il corso di perfezionamento, articolato in tre indirizzi, si formano infatti solisti, coreografi e insegnanti;

l'accademia versa, allo stato attuale, in una gravissima crisi: in sei anni ha dimezzato la sua popolazione scolastica; si sono dimezzate anche le domande di ammissione ai corsi di avviamento per diventare insegnante, ha chiuso diverse cattedre creando, quindi, i primi disoccupati, che non hanno peraltro diritto alla cassa integrazione;

il corso di perfezionamento, che costa ogni anno allo Stato centinaia di milioni di lire, ha scarsissima affluenza a causa di un miope regolamento interno che prevede l'accesso solo per i possessori di un diploma dell'Accademia stessa, al quale va aggiunto il diploma di scuola media superiore: in questo modo si escludono tutti quei giovani che abbiano conseguito il loro diploma alla Scala o al San Carlo, stranieri di talento, professionisti illustri;

la paralisi produttiva in cui versa questo istituto, unica scuola pubblica della danza in Italia, è causata anche da un conflitto permanente tra la direzione, che guida la scuola da sei anni, e il collegio dei docenti, conflitto che impedisce, finanche, di elaborare il progetto di istituto richiesto dalla normativa del nuovo recente contratto della scuola;

tutto ciò renderebbe necessaria la modifica di un'antiquata legge del 1948 che affida l'elezione del direttore al consiglio di amministrazione escludendo invece il collegio dei docenti, unico a conoscere a pieno i problemi e la necessità dell'istituto —:

come intenda il Ministro intervenire per consentire che il collegio dei docenti risulti, come previsto peraltro dal nuovo contratto della scuola, determinante nelle decisioni che regolano la vita dell'istituto, compresa l'elezione del direttore, e quali

iniziative intenda assumere per dare nuovo slancio e ruolo all'istituto stesso.(4-01009)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che proprio al fine di valorizzare l'Accademia nazionale di danza, istituzione dello Stato unica su tutto il territorio nazionale, e di contribuire alla crescita del suo prestigio anche internazionale, è parso opportuno coprire la direzione in via definitiva conferendo la nomina, ai sensi dell'articolo 228, comma 7, del decreto-legislativo n. 297/1994, ad una personalità di affermata fama. La stabilità nella guida dell'Accademia e le riconosciute qualità artistiche e professionali della danzatrice Margherita Parrilla, di recente nominata, dovrebbero rafforzare il ruolo formativo, culturale e di ricerca svolto dall'istituzione.*

Sarà cura, comunque, dell'Amministrazione, seguire la vita dell'Istituzione affinché siano garantiti al massimo gli spazi di autonomia decisionale riconosciuti dall'attuale legislazione al collegio dei professori, in attesa dell'auspicata più ampia autonomia e della riforma ordinamentale che dovrebbe consentire alle istituzioni di alta cultura di raggiungere con pienezza le loro finalità.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

DEL BARONE. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e per la solidarietà sociale. — Per conoscere — premesso che:*

nei giorni scorsi il Presidente della Camera ha ricevuto il presidente del consiglio circoscrizionale Arenella di Napoli, in rappresentanza del consiglio dei bambini;

in quella circostanza, fu riunito un gruppo di bimbi con la provocatoria esclusione di quelli che frequentavano scuole cattoliche, estendendo il divieto anche ai loro docenti. La cosa ha creato forte malumore tra gli esclusi, dato che anziché ipertrofizzare l'effetto pedagogico dell'iniziativa, valorizzando la condivisione delle problematiche sociali, si è preferito praticare un razzismo infantile, deprecabile

come l'avversione al mondo cattolico da parte degli esponenti pidiessini della circoscrizione;

il ricordato presidente non ha ancora provveduto a riunire il consiglio circoscrizionale per trattare il tema, da tempo richiesto, della scuola pubblica e di quella cattolica —:

se risulti ai Ministri interrogati che analoghi comportamenti si siano realizzati anche in altre città nei confronti delle scuole cattoliche e quali iniziative intendano assumere per evitare perniciose iniziative che, con il concetto del « sepolcro imbiancato » ammantano di buonismo concreti tentativi di razzismo religioso. (4-02420)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata si comunica che il provveditore agli Studi di Napoli — al quale la questione segnalata è stata sottoposta per acquisire i necessari elementi informativi — ha fatto presente di non essere venuto a conoscenza di episodi di discriminazione, che sarebbero stati operati in quel capoluogo nei confronti di alunni e docenti di scuole cattoliche.

Al riguardo, premesso che notizie circa episodi del genere non sono state comunicate nemmeno da parte del Ministero della solidarietà sociale, cui l'interrogazione è anche diretta, si aggiunge che questo Ministero, consapevole dell'importante ruolo che svolgono le scuole cattoliche nel settore dell'istruzione, e impegnato ad attivarsi, nelle competenti sedi istituzionali, per assicurare agli alunni delle scuole non statali che chiedono la parità un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali, in attuazione del 4° comma dell'articolo 33 della Costituzione.

In vista di tale obiettivo, con decreto ministeriale del 5.7.1996, è stata costituita una commissione di studio con il compito di approfondire, sotto i vari aspetti, la questione attinente alla parità scolastica e alle connesse problematiche.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

DE MURTAS, SANTOLI e LENTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

la scuola media « Don Milani » di Genova è una istituzione formativa a carattere totalmente sperimentale, basata sull'uso sistematico di laboratori per classi aperte parallele; dal 1976, (anno di avvio della sperimentazione con il primo progetto intitolato: « La cultura del lavoro: una scuola di laboratori ») il modello didattico coinvolge in maniera integrale e indissolubile tutta la scuola con « una massiccia sperimentazione strutturata per laboratori » (decreto ministeriale 3 luglio 1989), che non prevede la convivenza tra classi normali e sezioni sperimentali;

dal decreto ministeriale originario, che nel 1976 diede origine a questa originale esperienza metodologica e didattica fino al 1992, il ministero della pubblica istruzione ha sempre fatto riferimento a cinque sezioni, per un totale di quindici classi; dal 1991 la scuola ha risentito degli effetti del decremento demografico, pur riuscendo a contenere il calo delle iscrizioni. Infatti, i successivi decreti ministeriali di autorizzazione che, nei diversi anni scolastici, hanno rideterminato gli organici, seguono la stessa curva statistica nella formazione delle classi: quindici classi corrispondenti a quindici classi sperimentali, undici classi corrispondenti a undici classi sperimentali, eccetera. Coerentemente, anche il decreto ministeriale del 22 giugno 1995 ha autorizzato la sperimentazione per le undici classi, che è stato possibile formare con le iscrizioni relative all'anno scolastico che si è appena concluso;

nel 1996, l'andamento del numero delle iscrizioni fa segnalare una sostanziale inversione di tendenza; si registra, infatti, un decisivo incremento che ha reso prevedibile e necessaria, da parte di questo ministero, l'autorizzazione per una sperimentazione estesa a tredici classi. Al contrario, il preside della scuola media statale

« Don L. Milani », professor P. Cortigiani, ha ricevuto una comunicazione informale, da parte del ministero, relativamente all'impossibilità di approvare la sperimentazione per tutte le classi, per il prossimo anno scolastico, con la motivazione della mancanza di fondi e del conseguente parere contrario che sarebbe espresso dalla Corte dei conti —:

se, da parte del Ministro interrogato, non si ritenga necessario salvaguardare la specificità di una preziosa esperienza metodologica e didattica che la Scuola media « Don Milani » interpreta ormai da lungo tempo e che, anche dal punto di vista sociale, costituisce un insostituibile punto di riferimento per una realtà complessa come quella del centro storico di Genova, dove i giovani vivono particolari situazioni di disagio, anche a livello familiare, e gravi difficoltà di inserimento e di relazione, in un contesto di convivenza multirazziale;

se il Ministro interrogato non ritenga di dovere dare seguito, nell'immediato, alla richiesta formalizzata dal preside, relativamente al mantenimento completo e integrale del progetto sperimentale, per l'anno scolastico 1996-1997, al quale hanno fatto riferimento le novantuno famiglie che, esclusivamente sulla base di questa opportunità formativa e culturale, hanno scelto di iscrivere i propri figli alla scuola media statale « Don Milani » di Genova. (4-02855)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che questo ministero ha esaminato con la massima attenzione la situazione della scuola media « Don Milani » di Genova al fine di salvaguardare l'esperienza metodologico-didattica della medesima.*

Nonostante ogni migliore determinazione, tuttavia, non è risultato possibile aderire alla richiesta della succitata scuola, in quanto il Provveditore agli studi di Genova ha comunicato che la situazione delle sperimentazioni in atto nella provincia ha superato il tetto massimo di incremento rispetto alle dotazioni organiche per l'anno scolastico precedente, previsto dalle vigenti

disposizioni (D.I. 173/96 sulla formazione delle classi e D.I. 174/96 sulla determinazione degli organici).

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

il 16 marzo il sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma, M.o Giorgio Vidusso, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico, adducendo « motivi di salute »;

la stampa ha immediatamente rivelato che la causa reale di tali dimissioni sarebbe data dalla impossibilità di gestire correttamente e funzionalmente l'ente autonomo Teatro dell'Opera, per impedimenti ed intralci di origine interna allo stesso;

finalmente, dopo trent'anni dall'approvazione della legge n. 800/1967, l'ente autonomo Teatro dell'Opera stava per darsi un regolamento organico, previsto dalla stessa legge e mai predisposto sino ad oggi dagli organi competenti;

l'approvazione di tale regolamento organico potrebbe mettere in discussione posizioni di potere e di comodo, surrettiziamente costruite nel tempo all'interno dell'Ente stesso;

l'ente Teatro dell'Opera si avvia ad assolvere un ruolo protagonista in vista del Giubileo del Duemila e molti investimenti di carattere anche economico poveranno su detto Ente;

è ben nota l'indipendenza concettuale del sovrintendente Vidusso, che malvolentieri si piega di fronte alle esigenze dei poteri cittadini e politici;

ad avviso dell'interrogante molte sono le coincidenze con il caso del magistrato Di Pietro, sulle cause delle cui dimissioni è stata aperta un'inchiesta della magistra-

tura, in considerazione che l'ente autonomo Teatro dell'Opera è ente di diritto pubblico finanziato con denaro dello Stato;

l'interrogante ritiene necessario che siano approfonditi i fatti che hanno portato alle dimissioni del M.o Giorgio Vidusso, per verificare se vi si possano rilevare ipotesi di reato ed identificare e perseguire a termini di legge gli eventuali responsabili —:

quali siano le notizie in possesso del Governo in merito ad eventuali irregolarità nella gestione amministrativa dell'ente in questione e quali iniziative si intenda assumere al riguardo. (4-00316)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto indicata si forniscono i seguenti elementi di informazione.*

In data 14 marzo 1996 il M^o Giorgio Vidusso, allora Sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma (Decreto 29.4.1995), comunicò al Dipartimento dello Spettacolo la propria ferma intenzione di rimettere il mandato affidato, per ragioni di salute, allegando copia di lettera in pari data inviata al Sindaco nella quale venivano meglio circostanziate le considerazioni di carattere medico all'origine della decisione.

Con provvedimento del 29/3/1996 a firma del Sottosegretario d'Addio le dimissioni in questione vennero formalmente accettate e contestualmente fu nominato l'Avv. Ripa di Meana Commissario Straordinario alla Sovrintendenza.

Per completezza è peraltro opportuno aggiungere che lo stesso M^o Vidusso, nominato già una prima volta Sovrintendente del Teatro dell'Opera in sostituzione del precedente titolare con decreto 12/4/1994 (scadenza 26/3/1995), aveva manifestato nel gennaio 1995 l'intenzione « irrevocabilissima » di chiudere tale esperienza con la fine del mandato (16/3/1995), adducendo, tra l'altro, motivi di salute.

La mancata predisposizione del regolamento organico, problema indicato dall'interrogante come uno dei motivi delle dimissioni del Sovrintendente, ed indicato dall'autorità vigilante agli amministratori dell'ente come essenziale per la buona gestione

del Teatro, rimane certamente al centro, come lo era nel gennaio-marzo del 1995 della discussione tra amministratori e OO.SS., ma non sembra essere il motivo determinante della autonoma decisione del M^o Vidusso.

Collegamenti con altri motivi personali e professionali del M^o Vidusso non sono a conoscenza di questa Amministrazione.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali e incarico per lo spettacolo e lo sport: Veltroni.

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e della funzione pubblica. — Per sapere — premesso che:*

il commissario per la sovrintendenza del Teatro dell'Opera Vittorio Ripa di Meana ha inviato alle rappresentanze sindacali presenti in quell'ente una comunicazione ufficiale nella quale tra l'altro si legge: « Assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle quarantanove unità dichiarate idonee nel 1989 »;

sono stati acquisiti in via informale i prescritti pareri favorevoli del dipartimento funzione pubblica e del ministero del tesoro e si è in attesa della comunicazione ufficiale della Presidenza del Consiglio - Dipartimento dello spettacolo, comunicazione che si ha fondato motivo di ritenere perversa all'ente nei prossimi giorni;

il consiglio di amministrazione ha già adottato la deliberazione di assunzione del personale interessato, subordinandone l'attuazione all'acquisizione dei predetti pareri —:

quali siano i termini della selezione del 1989 ed il perché dette persone, se risultate idonee, non siano state assunte allora;

se sia immaginabile che un ente pubblico si impegni ad assunzioni a tempo indeterminato, prevedendo addirittura le date di decorrenza, sulla base di notizie informali relative a pareri positivi del mi-

nistero del tesoro e della funzione pubblica;

se tali pareri riguardino esplicitamente le persone interessate, ed in tal caso per quali motivi, o se si riferiscano genericamente alla possibilità di assumere, ed in tal caso quali possono essere le modalità previste;

considerato che il Teatro dell'Opera ha proceduto ad un piano di autorganizzazione interna, come verrebbero a collocarsi dette quarantanove unità rispetto al progetto di attuazione;

quali misure si intendano adottare per restituire legittimità all'operato del Teatro dell'Opera e consentire alle quarantanove unità, ma anche agli altri lavoratori ingiustamente esclusi da questa operazione di pastetta clientelare, di essere assunti secondo regole corrette, nell'interesse dell'ente e nella certezza del diritto.

(4-02981)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione di cui all'oggetto, si comunica quanto segue.*

È da premettere che in merito alla richiesta del Teatro dell'Opera di Roma di stabilizzare n. 50 unità di personale (poi ridottesi a 49) individuate nominativamente, il Dipartimento dello Spettacolo, fin dallo scorso anno, ha rappresentato all'Ente in questione l'impossibilità di operare mere trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, stante l'inapplicabilità al settore della legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modifiche, sancita dall'articolo 9 comma 4, L. 498/92, come confermata dalla legge n. 537/93 e dalla legge n. 153/94.

Al contempo è stato peraltro evidenziato che all'assunzione di 50 elementi si sarebbe potuto pervenire, previa autorizzazione, a mezzo di espletamento di pubblico concorso (mezzo legittimo per le assunzioni in pianta stabile, ai sensi del decreto-legge 661/94, reiterato con decreto-legge 29/95 e decreto-legge 97/95, convertito con L. 203/95).

È da precisare, altresì, che anche il Dipartimento della Funzione Pubblica si è espresso al riguardo con parere sostanzialmente analogo.

In relazione a quanto sopra, l'autorizzazione ad assumere personale a tempo indeterminato concessa al Teatro dell'Opera di Roma con nota n. 249/T16 del 18/9 c.a., evidenzia tale divieto e reca l'indicazione che l'autorizzazione stessa potrà aver corso nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzione a tempo indeterminato, essendo illegittima la stabilizzazione dei nominativi già in servizio presso l'Ente quali avventizi.

Per quanto concerne, poi, l'idoneità conseguita nel 1989 dalle 50 unità di che trattasi, risulta, come da delibera n. 8955 del 31/7/1989, che alla prova di idoneità venne ammesso anche il predetto personale all'esclusivo fine dell'eventuale assunzione nella stagione successiva.

Si comunica, infine, che a tutt'oggi l'Ente non ha dato notizia del piano di riorganizzazione interna cui l'interrogante fa cenno.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali e incarico per lo spettacolo e lo sport: Veltroni.

MALAGNINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con provvedimento ministeriale, a far data dal prossimo anno scolastico, è stato disposto l'accorpamento del liceo scientifico statale « Galileo Galilei » al liceo classico « F. De Sanctis » entrambi di Manduria (TA);

il predetto liceo scientifico, che annovera ben 450 alunni, provenienti da circa 10 comuni del circondario, è l'unica istituzione scolastica presente nel distretto che assicura ai giovani la formazione nell'ambito degli studi scientifici, che sono alla base dei curricula del corso liceale;

la dipendenza da un'altra istituzione scolastica senz'altro nuocerà al funzionamento amministrativo, pedagogico e didattico, atteso che la distanza intercorrente tra i due licei (circa due km) non potrà che portare serie difficoltà al controllo ed alla gestione delle varie attività istituzionali;

l'amministrazione comunale di Manduria e l'amministrazione provinciale di Taranto, consapevoli del forte disagio che si viene a determinare nella comunità, con rispettivi provvedimenti hanno approvato un ordine del giorno in cui esprimono il loro disappunto in ordine al programmato accorpamento;

vi è da aggiungere che attualmente gli organi collegiali del liceo « Galileo Galilei » sono impegnati ad attuare una forte politica di innovazione pedagogica, attraverso un progetto che mira a realizzare una didattica sperimentale fortemente innovativa rispetto agli attuali sistemi metodologici, con un corso ad indirizzo socio-pedagogico —:

se non vi siano serie ragioni per adottare, in autotutela, i necessari provvedimenti per restituire l'autonomia al liceo scientifico « G. Galilei » di Manduria (TA).
(4-03867)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si fa presente che il provvedimento di aggregazione del liceo scientifico di Manduria al locale liceo classico, a decorrere dall'anno scolastico 1997/1998, è stato disposto da questo Ministero, in sede di razionalizzazione della rete scolastica, in quanto il primo di detti istituti funzionava con un numero di classi al di sotto del parametro minimo di n. 25 richiesto dalle vigenti disposizioni (articolo 51 decreto-legislativo 297/94) per l'autonomo funzionamento delle scuole di istruzione secondaria superiore.*

Si ritiene di dover precisare anche che la proposta, in tal senso avanzata dal competente Provveditore agli Studi di Taranto, aveva ricevuto il parere favorevole del Consiglio scolastico provinciale.

Appare opportuno osservare, infine, che la breve distanza di n. 2 km. intercorrente tra le due sedi non sembra possa costituire ostacolo al buon funzionamento del liceo scientifico in parola.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

MANGIACAVALLO, BORROMETI, CAPPELLA, CARUANO, GIACALONE, LUMIA, RABBITO e SCOZZARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con autorizzazione dell'Assessorato regionale alla pubblica istruzione della Sicilia vengono organizzati corsi biennali per il conferimento del titolo di « insegnante destinato al sostegno didattico di studenti portatori di *handicap* »;

i corsi in questione vengono organizzati ed interamente gestiti da associazioni private e non da enti pubblici;

non sono noti i criteri e le norme per la selezione dei candidati e l'ammissione ai corsi in questione, ognuno dei quali è limitato a soli quaranta partecipanti;

all'atto della iscrizione nell'elenco dei partecipanti alla selezione viene fatta versare ad ogni candidato la somma di lire centomila, senza rilascio di alcuna ricevuta;

gli ammessi a frequentare il corso devono pagare una quota che oscilla dai sette ai nove milioni a copertura delle spese del corso —:

se il Ministro interrogato possa esercitare o comunque abbia esercitato poteri ispettivi sui corsi in oggetto;

se risulta giuridicamente ed amministrativamente ammissibile il versamento della quota di iscrizione e di una così elevata somma per la frequenza, discriminando così chi non possiede tale facoltà finanziaria;

se non ritenga opportuno verificare se sia stata rispettata la normativa vigente in materia di corsi di qualificazione.(4-03645)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che, nelle more dell'entrata a regime delle apposite scuole di specializzazione previste dalla legge n. 341 del 19.11.1990, la formazione iniziale dei docenti di sostegno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del*

31.10.1995, può essere affidata, in via subordinata, ad Enti non statali, che vengono riconosciuti, da parte di questo Ministero, in possesso dei prescritti requisiti.

Nel caso segnalato, tuttavia, questa amministrazione non ha concesso alcun riconoscimento, nutrendo fondati dubbi circa la possibilità che la competenza statale in materia di corsi di specializzazione — a suo tempo affidata al Ministero della Pubblica Istruzione e ultimamente, alle Università, ai sensi della citata legge n. 341 del 1990 — possa essere esercitata autonomamente dalla Regione Sicilia.

Infatti, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14.5.1985, relativo alle norme statutarie di detta regione in materia di pubblica istruzione, fa salve, tra l'altra, le attribuzioni dello Stato in ordine allo stato giuridico del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente, statale, « delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado e delle università e degli istituti superiori funzionanti nel territorio della regione ».

Per le suesposte considerazioni, questo Ministero, fin dal 29.4.1996, ha rivolto apposito quesito al Consiglio di Stato, circa l'esistenza o meno del conflitto di attribuzione tra Stato e Regione siciliana, come si è già avuto modo di far presente alla Commissione Cultura della Camera dei Deputati lo scorso 17.10.1996, in sede di svolgimento dell'interrogazione parlamentare n. 5-00360 di analogo contenuto.

All'acquisizione del parere come sopra richiesto e che al momento non risulta ancora intervenuto, restano subordinate le eventuali determinazioni di questo Ministero, in ordine alle questioni segnalate dalla S.V. Onorevole.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

MARINACCI, VOLONTÈ, BASTIANONI e PANETTA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere — premesso che:

su iniziativa del provveditorato agli studi di Foggia si starebbe per attuare nel

comune di San Marco in Lamis l'accorpamento del liceo scientifico « E. Fermi » al liceo classico « P. Giannone »;

la notizia ha provocato grande sconcerto nelle famiglie, nelle istituzioni culturali e nelle forze politiche locali in quanto il provvedimento andrebbe ad interessare un istituto fortemente radicato nel territorio, con una lunga tradizione che le visite di illustri esponenti della cultura del nostro paese quali Sciascia, Amaldi e Greco hanno inteso testimoniare;

il liceo « E. Fermi » risulta essere il solo istituto di istruzione secondaria superiore a carattere scientifico presente nel distretto scolastico San Giovanni Rotondo-San Marco in Lamis-Rignano Garganico;

la proposta di accorpamento è in contraddizione con il processo di potenziamento dell'istituto, che l'introduzione di un corso sperimentale e l'inserimento della seconda lingua straniera indicano;

inoltre, l'istituto ha visto nell'anno scolastico in corso aumentare il numero delle classi, crescita che verrà confermata negli anni scolastici successivi per effetto della sperimentazione introdotta —

quali iniziative urgenti intenda assumere per evitare l'attuazione di tale provvedimento che, oltre ad essere censurabile per la sua illogicità, risulta mortificante per l'identità culturale di una intera comunità, e nei cui confronti, tra l'altro, dovrebbero applicarsi i benefici che in ambito scolastico sono contenuti nella legge n. 97 del 1994, riguardante i comuni montani. (4-03480)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica, per la provincia di Foggia, è stata disposta la revoca dell'autonomia per il Liceo Scientifico di S. Marco in Lamis e la contestuale aggregazione dello stesso al Liceo Classico dello stesso Comune.

Tale provvedimento è stato adottato con il parere favorevole del Consiglio scolastico

provinciale, in quanto il Liceo Scientifico in parola era sottodimensionato non raggiungendo le 25 classi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, commi 19 e 20 della legge 549 del 1995.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

MARRAS. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la C.M. 187 del 1996 e l'allegato D.I. sulla razionalizzazione della rete scolastica per il biennio 1996-1997 e 1997-1998 hanno riservato alla provincia di Oristano, rispetto alle altre province, ed in particolare a quelle della Sardegna, un « trattamento benevolo », in quanto prevedono nel biennio « solo » la soppressione di due direzioni didattiche e due presidenze di scuole medie, a fronte di otto direzioni didattiche e sette presidenze sottodimensionate;

la costituzione di istituti comprensivi subiti dalle scuole con la legge n. 97 del 1994 è suggerita come ipotesi residuale per le comunità montane;

nel corrente anno scolastico l'esperienza delle scuole comprensive nella provincia di Nuoro è stata assolutamente negativa;

i limiti della scuola comprensiva sono individuabili nel fatto che si propone la « convergenza » di scuole che hanno maturato e sedimentato irrinunciabili specificità culturali, professionali, organizzative, didattiche e amministrative;

si sopprimono plessi scolastici per difetto talvolta di un solo alunno, senza vagliare la possibilità di futuri incrementi, ragionevolmente ipotizzabili vista la ripresa del fenomeno delle nascite;

in molti casi, per il rifiuto dei comuni, le famiglie degli alunni sarebbero costrette a trasportare i propri figli in sedi non raggiungibili dai pubblici servizi, amplificando così i fenomeni della dispersione scolastica;

al comune di Arborea fanno riferimento gli abitanti delle fattorie limitrofe, che rappresentano il 60 per cento della popolazione residente;

la frazione di Luri, nel territorio a sud della bonifica, che mira ad un forte recupero urbanistico e abitativo, ha a disposizione un edificio scolastico ristrutturato e perfettamente funzionale che serve anche utenze provenienti da comuni diversi —:

se il Ministro intenda adottare provvedimenti che tengano conto delle esigenze locali e delle conseguenti necessità, dato che la soppressione della prima e seconda classe della scuola elementare di Luri, è stata adottata senza previa consultazione degli enti locali, degli organismi scolastici territoriali e delle organizzazioni sindacali;

se il Ministro non ritenga che vi sia stato rispetto dei principi generali del decreto ministeriale n. 173 del 1996, che consente al provveditore agli studi l'opportunità di valutare le esigenze e i disagi che possono determinarsi, a causa della soppressione dei plessi scolastici, nelle specifiche situazioni locali. (4-01841)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.*

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Oristano per l'anno 1996/97, il Provveditore agli Studi ha disposto, in sede di organico di fatto, la soppressione del plesso di Luri ed il trasferimento degli alunni, tramite uno scuolabus messo a disposizione dal Comune, presso la scuola elementare di Arborea, dove potrà anche essere attivato l'insegnamento della lingua straniera.

Il provvedimento in parola è stato adottato con il parere favorevole dei rappresentanti dei genitori e degli organi collegiali territoriali.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

MENIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

una delle più importanti e storiche istituzioni culturali di Trieste è il conservatorio di musica « Giuseppe Tartini », custode di un'identità e di una tradizionale musicale indiscutibili;

da notizie provenienti da fonti attendibili risulta all'interrogante che il ministero degli affari esteri abbia acconsentito a trattare, nell'ambito del negoziato aperto su vari fronti tra Italia e Slovenia, della trasformazione della scuola di musica « Glasbena Matica » in conservatorio statale di lingua slovena così come inopinatamente richiesto dalla minoranza alloglotta presente nel comprensorio triestino;

tale trasformazione, ove avvenisse, porterebbe all'assurda coesistenza di due Conservatori musicali nella stessa città, verosimilmente in concorrenza tra loro e chiaramente a discapito della qualità dell'insegnamento; comporterebbe inoltre una chiara penalizzazione per gli insegnanti a tutt'oggi operanti nell'istituto che non conoscono lo sloveno, i quali si vedrebbero costretti a ricercare diversi sbocchi lavorativi;

non si vede quale scopo o significato potrebbe avere l'apertura di un secondo conservatorio, su base « etnica », tanto più di fronte alla considerazione, pacificamente condivisa, che la musica è un linguaggio universale che deve unire e non dividere e, vieppiù, che in tutto il mondo i termini musicali vengono espressi, per convenzione, in italiano;

la frequenza al conservatorio non sostituisce la scuola dell'obbligo (annessa), dove gli alunni vengono a conoscenza della lingua italiana rendendoli perfettamente bilingui: occorre infatti ricordare che presso il conservatorio Tartini sono iscritti numerosi studenti stranieri (coreani, mongoli, russi, croati eccetera) per i quali la conoscenza della lingua italiana, anche se non perfetta, è la *condicio sine qua non* per

la frequenza e la possibilità di sostenere gli esami previsti (è infatti istituito un corso d'italiano per stranieri);

sostanzialmente sulla base delle sopra riportate considerazioni è stato sottoscritto da circa cinquecento persone (tra docenti, allievi e altri) un documento a difesa del « Tartini » quale unico conservatorio statale di Trieste, struttura base dell'apprendimento delle discipline musicali —:

se risponda a verità che l'argomento sia diventato argomento di discussione internazionale nell'ambito del contenzioso Italia-Slovenia;

se i Ministri interrogati intendano dare rassicurazioni sul fatto che non si autorizzerà l'istituzione di un secondo conservatorio nella medesima città, non solo per non introdurre un inammissibile principio di divisione etnica, ma anche per rispetto ad un doveroso principio di buona economia, soprattutto di fronte alla particolare situazione di drastica, seppur doverosa, razionalizzazione delle spese del settore. (4-02304)

RISPOSTA. — *Si risponde, su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed anche a nome del Ministero degli Affari Esteri, all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale si lamenta che nella città di Trieste — ove è già in funzione il Conservatorio di musica « Giuseppe Tartini » — verrebbe prossimamente istituito, stante ad informazioni di cui la S.V. Onorevole non rivela la fonte, anche un Conservatorio di Musica statale con lingua di insegnamento slovena, previa trasformazione della scuola media « Glasbena Matica ».*

Al riguardo, si ritiene di dover precisare che nessuna iniziativa del genere può essere attribuita a questo Ministero, il quale ha solo avuto modo di esprimere un parere su due proposte di legge (A/S n. 167 e A/C n. 229), concernenti « Norme sulla tutela della minoranza linguistica slovena del Friuli Venezia Giulia », di iniziativa parlamentare e che prevedevano, tra l'altro, il riconoscimento come Conservatori di mu-

sica statali delle scuole di istruzione musicale in lingua slovena, funzionanti nelle province di Trieste, Gorizia ed Udine.

In ordine a tale trasformazione questo Ministero ha manifestato peraltro notevoli perplessità, sia in relazione al rilevante onere economico che comporterebbe la creazione di un secondo Conservatorio nella città di Trieste, sia, tra l'altro, per l'inopportunità, nell'attuale fase di transizione e in vista di un possibile riordinamento dei Conservatori, di attivare nuove istituzioni del genere.

Dal proprio canto il Ministero degli Affari Esteri, con nota n. 005/864 del 21.10.1996, ha comunicato di non disporre di elementi atti a confermare le informazioni riferite dalla S.V. Onorevole, aggiungendo che l'istituzione di un Conservatorio in lingua slovena non è, d'altra parte, inclusa nel Programma Esecutivo di collaborazione culturale tra Italia e Slovenia del 20 ottobre 1994 né è compresa nel Processo Verbale, sottoscritto in occasione della riunione del gruppo di lavoro di esperti sulle attività educative e culturali per le minoranze, riunitosi il 24.5.1995.

Né, secondo le precisazioni fornite dallo stesso Ministero degli Esteri, l'iniziativa segnalata risulta menzionata nell'ordine del giorno della prossima riunione del suddetto comitato.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

NAPOLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

nello scorso mese di giugno è stato avviato in 141 scuole italiane il progetto sperimentale « Multilab »;

« Multilab » coinvolge venti scuole materne, 40 elementari, 40 medie e 40 superiori, in venti capoluoghi di provincia;

per il citato progetto ogni istituto avrà un laboratorio per i docenti ed un'aula multimediale collegata in rete;

il progetto dipenderà nelle singole scuole, dagli obiettivi che le stesse intenderanno perseguire e dalle risorse disponibili;

in ciascuna delle 141 scuole è stata individuata la figura di un tutor —:

quali siano stati i criteri adottati per le scelte dei vari tipi di istituzioni scolastiche e dei venti capoluoghi di provincia;

quanti fondi e su quale capitolo di spesa siano stati reperiti per la creazione dei laboratori per i docenti e delle aule multimediali;

se i fondi destinati per la costituzione delle aule multimediali siano stati usati dallo stesso ministero e dalle singole scuole destinatarie;

quali siano stati i criteri usati per l'aggiudicazione delle forniture di tutte le attrezzature necessarie;

quali corsi di formazione siano stati frequentati dai 141 docenti individuati come tutor. (4-01776)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si fa presente quanto segue.

Il Progetto « Multilab » è stato avviato in attuazione della direttiva Ministeriale n. 318/95, recante il programma di sviluppo delle tecnologie didattiche, registrato alla Corte dei Conti l'11.1.1996.

Il programma è stato avviato con l'istituzione di un nucleo operativo per le tecnologie didattiche il quale è assistito da un comitato di esperti e da gruppi di lavoro.

Per la realizzazione del Progetto sono state scelte n. 20 città, (capoluoghi di media grandezza ad eccezione di Milano e Napoli e di due piccoli centri Alghero e Fermo), e, contemporaneamente, in ciascuna di esse, n. 7 scuole (n. 2 secondarie superiori, n. 2 secondarie di I grado, n. 2 elementari e n. 1 materna) in modo da costituire un pool di scuole collegate a un nucleo attivo.

Le scuole sono state individuate, su segnalazione dei Provveditorati che si sono avvalsi del parere di ispettori tecnici, secondo criteri, — suggeriti dal nucleo opera-

tivo del progetto, — atti a garantire un disegno sperimentale effettivo (non sono state prese in esame le scuole con esperienze troppo avanzate e quelle con scarsa attitudine all'innovazione o con problemi organizzativi).

In ciascuna città uno dei due istituti d'istruzione secondaria superiore funziona da scuola-polo ed ha ricevuto i fondi per la formazione dei tutor a livello locale.

Per tale compito sono stati scelti n. 10 istituti tecnici e n. 10 istituti professionali di sperimentata affidabilità.

La formazione dei tutor a livello nazionale è organizzata da due scuole, un istituto professionale e un istituto tecnico; poiché quest'ultimo non era compreso nelle città prescelte, tale istituto è stato aggiunto alle scuole sperimentali che sono pertanto complessivamente n. 141.

Nella fase di formazione dei tutor (a livello nazionale) e dei docenti (a livello locale) i laboratori per i docenti (due computer multimediali e collegamento telematico) sono forniti dalle scuole-polo cittadine che utilizzano i fondi per l'aggiornamento ad esse affidate. Tale fase è iniziata nel mese di maggio 1996 e proseguirà fino ai primi mesi del 1997.

Le scuole polo noleggiavano (previa gara d'appalto) i personal computer, ne curano l'installazione presso le 7 scuole della città e finanziano le spese di collegamento telefonico ISDN previsto dal progetto.

Le spese di noleggio, che variano da sede a sede in quanto soggette al meccanismo della gara d'appalto, si aggirano mediamente intorno ai 50-60 milioni per ciascuna città.

Non sono previste, in questa fase, spese per i servizi telematici, perché offerti gratuitamente da Telecom nell'ambito del protocollo d'intesa Ministero Pubblica Istruzione-STET.

Nella successiva fase di sperimentazione sul campo tutte le attrezzature, comprese quelle relative alle aule multimediali, saranno acquistate dalle singole scuole con i fondi di funzionamento che saranno trasferiti alle medesime; l'importo massimo di L. 75 milioni previste per ciascuna scuola potrà essere in alcuni casi (scuole materne) inferiore.

Per quanto riguarda l'uso dei fondi trasferiti dal Ministero alle scuole, esso è demandato esclusivamente alle istituzioni in parola con l'unico vincolo di creare strutture che consentano di sperimentare le ipotesi del progetto.

A tale riguardo occorre precisare che la sperimentazione in parola fissa alcune ipotesi generali e lascia che siano le scuole a scegliere gli specifici contenuti e metodi.

Circa i criteri per l'aggiudicazione delle forniture essi nascono dalla valutazione delle attrezzature in relazione al fine del progetto; ciascuna scuola bandisce gare d'appalto che disciplina nell'ambito della propria autonomia.

In merito, infine, ai chiarimenti richiesti nell'ultimo capoverso della interrogazione parlamentare in parola si fa presente che i n. 141 tutor hanno iniziato, nel mese di maggio 1996, una fase di formazione che terminerà nei primi mesi dell'anno 1997, organizzata a livello nazionale dalle due scuole polo a tal fine incaricate.

La formazione comprende:

tre settimane residenziali a tempo pieno intervallate e seguite da periodi di autoistruzione; ai tutor vengono consegnati materiali che sono necessari per la loro formazione, ma che poi potranno essere anche usati in classe;

assistenza a distanza per via telematica durante i periodi di autoformazione.

Per questa funzione le due scuole-polo nazionali si avvalgono della collaborazione di Istituti di ricerca CNR e Dipartimenti Universitari con i quali il Ministro ha sottoscritto protocolli d'intesa.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

NICOLA PASETTO. — Al Ministro degli esteri. — Per sapere — premesso che:

in Eritrea il Governo locale sta procedendo ad una serie di espropri di terreni appartenenti a cittadini italiani, ivi residenti e svolgenti attività lavorative;

tali espropri sono assolutamente immotivati, addirittura dannosi per la popolazione locale, perché vanno ad incidere su attività produttive gestite da nostri connazionali;

in particolare, all'interrogante è stato segnalato il caso del signor Bruno Guerra, residente in Asmara, zona 4, sub-zona 02, terreno sul quale il signor Guerra esercita un'attività imprenditoriale —:

quali passi urgenti intenda effettuare presso il Governo eritreo, al fine di evitare questo incredibile ed inaccettabile danno che si va delineando per il signor Guerra e, probabilmente, per altri nostri connazionali esercenti la loro attività in Eritrea.
(4-03627)

RISPOSTA. — *Le Autorità eritree stanno da qualche tempo procedendo ad effettuare una serie di sfratti da abitazioni di proprietà governativa e di revocche di concessioni fondiarie (il terreno è tutto di proprietà statale), nel tentativo di soddisfare le reiterate richieste di alloggio da parte di cittadini particolarmente bisognosi, ovvero di incrementare le attività edilizie.*

I provvedimenti in questione sono peraltro rivolti « erga omnes », colpendo quindi anche le collettività straniere e in primo luogo, poiché più numerosa, quella italiana.

Il caso del Sig. Bruno Guerra è maturato in tale contesto nell'inverno scorso, con la revoca della concessione di un terreno utilizzato dal connazionale come deposito per un suo stabilimento di manufatti in cemento.

La nostra Rappresentanza in Asmara ha provveduto in quell'occasione ad intervenire a tutela del Sig. Guerra, effettuando un passo presso lo stesso Ministro degli Esteri eritreo, ottenendo in tal modo una proroga di alcuni mesi, in vista fra l'altro della possibilità che il terreno fosse destinato dal concessionario a fini edilizi.

Nello scorso mese di luglio, il connazionale ha ricevuto un secondo ordine di restituzione del terreno (ancora adibito a deposito), che ha provocato un ulteriore

intervento della nostra Ambasciata presso il Ministero degli Esteri e presso il locale Centro degli Investimenti.

Le argomentazioni addotte da parte eritrea, in tale occasione, si basano sull'inesistenza nel Paese dell'istituto della proprietà fondiaria privata, potendo pertanto lo Stato disporre a fine sociale di tutti i terreni.

Il provvedimento emesso nei confronti del Sig. Guerra si giustificerebbe — in tale ottica — con la necessità di acquisire il fondo, finora destinato esclusivamente a deposito, alla zona di sviluppo edilizio del piano regolatore cittadino.

Le Autorità eritree hanno comunque offerto al Sig. Guerra un indennizzo per un capannone insistente sul terreno stesso e per altre eguali spese. Egli potrà inoltre ottenere, dietro richiesta circostanziata, un altro terreno di analoghe dimensioni, in diversa ubicazione cittadina.

A tutt'oggi, non risulta che il connazionale abbia presentato tale richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino.

PITTELLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con quali criteri, nel rispetto dello status di pubblici dipendenti dei commissari d'esame di maturità (testo unico 1957 e successive integrazioni), la circolare ministeriale n. 183 del 10 maggio 1996, che dovrebbe esplicitare la norma stabilita dall'articolo 1 comma 3 del decreto interministeriale n. 34 del 21 febbraio 1996 relativa al computo dei tempi di percorrenza per l'attribuzione della fascia di indennità forfettaria di trasferta spettante ai membri delle commissioni per gli esami di maturità, abbia stravolto i principi contenuti nel predetto decreto. Quest'ultimo all'articolo 1 comma 3, recita testualmente: « Per l'individuazione dei tempi di percorrenza si fa riferimento agli orari ufficiali dei mezzi di linea ordinari extra-urbani effettivamente utilizzabili per raggiungere la sede d'esame in tempo utile per l'espletamento dell'incarico. A tal fine, non vanno presi in

considerazione i tempi impiegati per i tra-sbordi, per i ritardi e per le coincidenze, né quelli riferiti all'utilizzazione di mezzi di linea urbani »;

la circolare n. 183 citata, che in teoria dovrebbe esplicitare la norma in coerenza con i principi fondamentali del nostro ordinamento, ha invece sovvertito il principio dell'effettiva utilizzabilità del mezzo ai fini dell'incarico ed ha stabilito, tra l'altro che: « i tempi di percorrenza, individuati al netto delle soste necessarie, vanno tenuti in considerazione esclusivamente ai fini della fissazione della quota del compenso forfettario per trasferta... Non assumono pertanto alcuna rilevanza né i mezzi effettivamente utilizzati né le spese effettivamente sostenute »;

tale assunto, lo si ribadisce, che non è certo deducibile dal predetto decreto ed eccessivamente penalizzante per i commissari d'esame, è arbitrario e destituito di ogni fondamento giuridico, soprattutto in relazione a quanto stabilito dal testo unico del 1957 e successive modifiche ed integrazioni, perché non tiene conto in concreto delle difficoltà esistenti, in regioni come la Lucania, ove i precari mezzi di collegamento esistenti sono inadeguati;

valga per tutti l'esempio del collegamento tra Lauria (PZ) e Moliterno (PZ), ove esiste una sola possibilità di collegamento che, partendo da Lauria alle ore 5,55 permette di raggiungere Moliterno alle ore 14,55 con un impiego di nove ore. Tale situazione, non unica ma diffusa, rappresenta con evidente chiarezza il disagio e le difficoltà che devono sopportare i membri delle commissioni che operano nelle zone interne;

i commissari infatti se da un verso sono obbligati all'espletamento dell'incarico, dall'altro non dovrebbero (*rectius* devono) rimettere gli oneri dei trasferimenti quotidiani che risultano esosi e rilevanti —:

quali siano le motivazioni delle scelte trasfuse nella nota circolare n. 183;

se non ritenga che le stesse scelte siano in contrasto con il decreto citato e

pregiudichino ulteriormente i docenti di una regione che, per le connesse condizioni geopolitiche, hanno già subito situazioni del pari vessatorie. (4-02274)

RISPOSTA. — *In ordine all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si ritiene opportuno premettere che la disciplina, cui si è attenuta la circolare ministeriale n. 183 del 10.5.1996, sui compensi ai docenti impegnati nello svolgimento degli esami di maturità, non è quella prevista dal testo unico n. 3 del 1957 e successive integrazioni (come si rileva nell'interrogazione), ma quella intervenuta con l'articolo 23 della legge 23.12.1994 n. 724 collegata alla « finanziaria » 1995.*

Si ricorda infatti che, per effetto dell'espressa disposizione contenuta nel 2° comma del citato articolo 23, ai componenti le commissioni per gli esami di maturità sono attribuiti, con decorrenza dall'anno scolastico 1994/1995, compensi forfettari onnicomprensivi, che assorbono cioè qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento economico di missione in precedenza previsto e la connessa possibilità di chiedere il rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento eventualmente sostenute.

In relazione, pertanto, all'attuale nuova disciplina, si è reso necessario individuare, all'interno del compenso forfettario, una quota da attribuire in sostituzione del rimborso delle spese predette nei confronti dei componenti di commissione nominati in sede diversa da quella di servizio o di abituale dimora, ed una quota a titolo di compenso per l'effettivo svolgimento della funzione.

Per l'individuazione della quota riferibile alla trasferta, da attribuire cioè a titolo di rimborso spese, il D.I. n. 34 del 21.2.1996 — con il quale è stata disciplinata la materia, come si rileva peraltro nell'interrogazione della S.V. Onorevole — prevede, all'articolo 1, comma 3, il riferimento « ai tempi di percorrenza » previsti dagli « orari ufficiali dei mezzi di linea ordinari extraurbani effettivamente utilizzabili per raggiungere la sede d'esame e non ai tempi effettivamente impiegati.

La portata di tale disposizione viene chiarita dallo stesso 3° comma testé citato, laddove si aggiunge che, nel conteggio dei tempi di percorrenza, non vanno considerati « quelli impiegati per i trasporti, per i ritardi e per le coincidenze, né quelli riferiti all'utilizzazione di mezzi di linea urbani ».

Non si ritiene, pertanto, che le indicazioni ed i criteri in materia previsti dal menzionato D.I. n. 34 del 1996 siano stati disattesi dalla circolare ministeriale n. 183 del 10.5.1996, essendosi questa limitata a precisare, in coerenza con lo stesso decreto, che, ai fini della fissazione della quota di compenso forfettario da attribuire a titolo di trasferta, vanno presi in esame soltanto i tempi di percorrenza e gli orari ufficiali dei mezzi di linea extraurbani utilizzabili per l'espletamento dell'incarico, non assumendo alcuna rilevanza i mezzi effettivamente impiegati.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

RUSSO. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 14, che ridefinisce i nuovi programmi didattici per la scuola primaria, prescrive l'insegnamento della lingua straniera al fine di: a) aiutare lo sviluppo cognitivo offrendo un altro strumento di organizzazione delle conoscenze; b) permettere al fanciullo di comunicare con altri attraverso una lingua diversa dalla propria; c) avviare l'alunno, attraverso lo strumento linguistico, alla comprensione di altre culture e di altri popoli;

la legge n. 148 del 5 giugno 1990, che riforma l'ordinamento della scuola elementare, prevede all'articolo 10 l'insegnamento di una lingua straniera, impostando condizioni per l'introduzione generalizzata dell'insegnamento della lingua straniera;

il decreto ministeriale 28 giugno 1991 tratta specificamente dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, precisandone i modi attuativi ed i

criteri, mentre l'articolo 7 recita come segue: « L'insegnamento generalizzato della lingua straniera sarà avviato a partire dall'anno scolastico 1992/1993 »;

la legge n. 114 del 9 aprile 1993, che prevede apposite disposizioni per la piena attuazione dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, individua tempi, modi ed oneri finanziari attuativi;

il decreto ministeriale del 20 ottobre 1994 che bandiva il concorso magistrale per esami e titoli per la immissione nei ruoli di docenti delle scuole elementari all'articolo 11 contemplava una prova facoltativa scritta ed orale di lingua straniera;

il predetto concorso era su base provinciale e le graduatorie utili sono state pubblicate nel 1995;

solo poche decine di unità sono state immesse in servizio e praticamente tutte nei moduli che non prevedono l'insegnamento della lingua straniera —:

se non si ritenga di fatto che venga negato un diritto per centinaia di migliaia di fanciulli che, pur in costanza di precisi dettati legislativi, sono esclusi da processi formativi per la lingua straniera;

se non si ritenga utile riferire concretamente al Parlamento quante classi elementari hanno il « privilegio » di questo insegnamento e quale distribuzione è resa sul territorio nazionale;

se non si ritenga utile, per ottimizzare le risorse, peraltro spese dal ministero con apposito concorso, per la verifica delle professionalità acquisite in materia di lingua straniera, una forte iniziativa per assegnazione di personale;

se non si ritenga opportuno non disperdere qualificate professionalità per lingua straniera (molti candidati idonei ed in graduatoria sono addirittura in possesso di diploma di laurea in lingue e letteratura straniera);

quali concrete iniziative saranno assunte per rendere a tutti i fanciulli pari opportunità educative, senza mortificare le legittime aspettative delle migliaia di giovani diplomati e laureati idonei al concorso magistrale da ultimo svolto;

se in via provvisoria non sia utile individuare nei candidati idonei al concorso magistrale da ultimo svolto e che abbiano sostenuto la prova di lingua straniera un ruolo straordinario di esperto in lingue, da utilizzare esclusivamente per l'insegnamento della lingua straniera su più classi;

se non si ritenga opportuno utilizzare i candidati idonei al concorso magistrale da ultimo svolto e che abbiano sostenuto la prova facoltativa di lingue prioritariamente per l'insegnamento delle lingue straniere. (4-02669)

RISPOSTA. — *In riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto, si comunica quanto segue.*

La gradualità dell'estensione dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare è determinata dalla necessità di reperire insegnanti di ruolo in possesso della necessaria competenza e dalla disponibilità degli stessi a partecipare alle iniziative di formulazione linguistica e, successivamente, ad operare in qualità di specialisti, su più classi.

Al fine di consentire l'espansione del predetto insegnamento e ridurre la differenza tra competenze presenti e bisogni, annualmente, con apposite circolari, i Provveditorati agli Studi sono sollecitati ad un attento e mirato impiego delle risorse professionali esistenti e disponibili, nonché a promuovere le sinergie necessarie per la sistematica ricerca di personale disponibile alla formazione linguistica, tenuto conto delle reali necessità di insegnamento nelle province di competenza.

Secondo l'ultima rilevazione effettuata il numero dei docenti formati e utilizzati nell'insegnamento della lingua straniera è di n. 11.051. Tali docenti, operando in qualità di specialisti o di specializzati, insegnano la lingua nel 53,39 per cento delle classi III, IV

e V a livello nazionale, ovviamente con forti differenziazioni tra provincia e provincia, tra città capoluogo e zone disagiate.

Nella fase attuale, mentre prosegue l'attività di formazione, questa amministrazione sta cercando di mettere in atto tutte le strategie per livellare le differenze, utilizzando gli strumenti consentiti dalla normativa vigente.

Certamente non è possibile provvedere nel senso indicato dalla S.V. Onorevole, quello cioè di immettere in ruolo gli idonei del concorso magistrale anche in eccedenza rispetto al contingente determinato per la nomina in ruolo in rapporto all'organico di diritto, poiché un provvedimento del genere può essere attuato esclusivamente con legge.

Si fa presente, comunque, che sull'attuazione della legge di riforma della scuola elementare è in atto una verifica da parte del Parlamento; in tale sede sarà riaffrontata la questione dell'insegnamento in parola.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

RUZZANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

la nostra Costituzione, agli articoli 33 e 34, sancisce ed agevola il diritto all'istruzione;

con circolare ministeriale n. 199 del 6 aprile 1995, il Ministro della pubblica istruzione ha concesso la proroga dei termini di iscrizione degli studenti lavoratori alle scuole di ogni ordine e grado, fissandola al 15 luglio —:

se il Ministro interrogato non ritenga opportuno che sia concesso agli studenti lavoratori la possibilità di iscriversi, entro il 30 settembre 1996, a questi corsi già autorizzati dal ministero, in ragione della palese difficoltà che incontrano gli stessi a conciliare l'organizzazione del lavoro con la legittima volontà di acquisire competenze e formazioni per nuove prospettive professionali. (4-03033)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che questo Ministero, pur non ignorando le difficoltà che incontrano gli studenti lavoratori, non può differire ulteriormente il termine per la richiesta di iscrizione ai corsi serali, già prorogato con C.M. n. 119/95 al 15 luglio.*

Ciò in quanto non sarebbe compatibile con il compimento delle necessarie operazioni che consentono l'apertura dell'anno scolastico (formazione delle classi, assegnazione del personale).

È rimesso, tuttavia, ai capi d'istituto, nei casi di eccezionale gravità debitamente documentati, l'accoglimento di domande d'iscrizione oltre i termini indicati (C.M. n. 363 del 22.12.1994 punto 1.12).

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

SAIA, NARDINI, VENDOLA e GALDELLI. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

da circa settanta giorni due cittadini italiani, il comandante di Marina di Tortoreto (TE) Giuseppe Libbi ed il direttore di macchina Angelo Petruzzella di Molfetta, sono tenuti prigionieri sulla loro nave, la 21 oktober III, da una fazione di ribelli somali;

la nave, sequestrata il 15 luglio 1996 da marinai somali della stessa nave, ha a bordo altri lavoratori marittimi portoghesi e croati, oltre, naturalmente, ai somali;

tale episodio è seguito a quello analogo toccato in sorte ad un'altra nave della stessa compagnia, la Farah Omar, anch'essa comandata da un italiano, Federico Ricci di San Benedetto del Tronto, tuttora prigioniero;

i sequestratori attualmente, per liberare i prigionieri e restituire la nave, chiedono un riscatto molto oneroso che la compagnia non è in grado di pagare;

nei giorni scorsi la moglie del comandante Libbi ed il sindaco di Tortoreto (TE)

hanno tenuto una conferenza stampa per sensibilizzare le autorità e l'opinione pubblica sulla gravità del caso;

a seguito di questo intervento si sarebbe svolto un incontro alla Farnesina tra i rappresentanti del ministero degli esteri, della compagnia di navigazione proprietaria delle navi e dei familiari dei sequestrati prigionieri, rivolto a chiedere l'intervento del Governo italiano per portare il problema a soluzione —:

quali iniziative intenda assumere il Governo, anche di concerto con i Governi croato e portoghese, per intervenire tempestivamente al fine di far liberare subito i prigionieri sequestrati e le navi stesse;

quali iniziative verranno assunte per rendere la navigazione civile nel Mediterraneo più sicura e meno pericolosa rispetto ai ripetuti episodi di ammutinamento ed ai sequestri che negli ultimi mesi si sono fatti particolarmente frequenti specie in alcune zone in prossimità dei paesi del corno d'Africa. (4-03677)

RISPOSTA. — *Il caso dei pescherecci della Società Shifco sequestrati in Somalia, con a bordo tre marittimi italiani ed altri nove di nazionalità portoghese, rumena e croata, è noto al Ministero Affari Esteri — informato dell'accaduto della stessa Società — fin dallo scorso 30 luglio.*

Già nei giorni immediatamente successivi si erano mantenuti costanti contatti con la Shifco, cui erano state richieste delucidazioni al riguardo, anche alla luce dei ripetuti moniti che il Ministero degli Esteri, d'intesa con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, aveva precedentemente diramato, mettendo in guardia le compagnie marittime dei rischi connessi alla navigazione ed allo svolgimento di operazioni di pesca nelle acque prospicienti le coste somale.

Affievolitesi le speranze di una positiva soluzione del caso, sulla base dei contatti autonomamente intrapresi in loco dallo Shifco, ha avuto qui luogo il 26 settembre scorso un incontro con i rappresentanti italiani della Società, nel corso del quale non si è potuto che ribadire la nostra

impossibilità di intraprendere azioni formali, in ragione della nota situazione politica in Somalia e della conseguente inesistenza di canali diplomatici.

Il nostro impegno si è invece indirizzato ad attivare ogni possibile assistenza umanitaria all'equipaggio della « 21 Oktobaar III » essendo nel frattempo intervenuta — lo scorso 28 settembre — la liberazione della « Faarax Oomar », a bordo della quale si trovava il connazionale Federico Ricci.

Si è peraltro più volte provveduto a richiamare l'attenzione dei responsabili della Società Shifco sulla necessità di esercitare il massimo sforzo (anche tramite il Direttore Generale presente a Mogadiscio), per addivenire ad una positiva soluzione della vicenda.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino.

STRAMBI e PAISSAN. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il ministero della pubblica istruzione con proprie circolari ha disposto che le amministrazioni periferiche, tramite le competenti USL accertino la sussistenza dei requisiti « ora per allora » (CM 132 del 1° aprile 1996) del personale invalido beneficiario delle riserve di posti ai sensi della legge 482 del 1968;

molti lavoratori della provincia di Pisa e presumibilmente di altre provincie, hanno già ricevuto le comunicazioni attinenti l'esito di tali visite mediche collegiali che in diversi casi non riconoscono più, sulla base dei nuovi parametri, la permanenza dello stato invalidante attualmente richiesto per le assunzioni in qualità di « riservista »;

il provveditorato ha iniziato ad inviare avvisi del procedimento amministrativo che potrebbe determinare « la risoluzione del rapporto di lavoro »;

si è creata tra i lavoratori interessati una forte preoccupazione legata al loro futuro occupazionale;

i precedenti parametri, sulla base dei quali le USL accertavano le invalidità, consentivano una individuazione più larga dei soggetti beneficiari delle « riserve », anche in ragione di criteri meno rigidi;

il fatto che attualmente tali criteri e parametri siano più restrittivi non può assolutamente inficiare quelle assunzioni, a maggior ragione in considerazione del fatto che l'amministrazione non ha provveduto a richiedere gli ulteriori accertamenti: medici nel tempo dovuto, cioè al momento dell'assunzione;

i lavoratori interessati beneficiarono della « riserva » tramite un iter assolutamente regolare e l'attribuzione della invalidità fu determinata esclusivamente sulla base delle normativa all'epoca vigente;

non si tratta di dare « copertura » ad eventuali episodi di dolo, infatti dove questi, oltre a coinvolgere singoli soggetti, facessero emergere altre responsabilità, risulta evidente che tutte le parti vanno perseguite —:

se non ritenga che la verifica « ora per allora », sulla cui legittimità e possibilità concreta di accertamento è lecito sollevare dubbi e perplessità, non possa avvenire che sulla base dei parametri vigenti all'epoca dell'accertamento dell'invalidità e che quindi l'attuale verifica non possa che fare riferimento all'esame della originaria documentazione medica. (4-01468)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Si ritiene opportuno premettere che questa Amministrazione, su indicazioni della commissione interministeriale appositamente istituita con D.P.C.M. 11.10.95, ha disposto, con circolare n. 524/UD del 19.10.95, la verifica, per il tramite degli Uffici Provinciali del Lavoro, circa la permanenza dello stato invalidante del personale beneficiario della riserva dei posti di

cui alla legge 2.4.68 n. 482 assunto nel decennio 1985/95.

Le istruzioni di cui alla succitata circolare, prevedevano, tra l'altro, che la visita medica venisse effettuata ora per allora nel caso in cui non fosse stata disposta al tempo dell'assunzione.

Si osserva al riguardo che, sulla base delle indicazioni contenute nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione Pubblica — del 23.10.1995 n. 6613, le verifiche di cui trattasi sono state disposte in via di autotutela, considerata l'opportunità e la legittimità dell'esercizio, da parte dell'Amministrazione, del potere-dovere di accertare, anche in epoca successiva all'assunzione, il possesso del titolo legittimante l'assunzione medesima.

Siffatto potere-dovere infatti — così come chiaramente affermato dal Consiglio di Stato con la decisione n. 667 del 2.10.1989 — non può ritenersi precluso nei casi di assunzione senza concorso in deroga al principio sancito dall'articolo 97 della Costituzione.

Inoltre, con successive circolari n. 75 del 15.2.96 e n. 227 del 13.6.96 sono stati forniti ulteriori chiarimenti circa il riscontro clinico e documentale della patologia che dette luogo al riconoscimento della invalidità, secondo i parametri medico legali vigenti all'epoca della nomina, mentre, con circolare n. 132/96, è stato ribadito che tale visita dovesse essere disposta, per il tramite dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione nelle cui liste speciali il soggetto era iscritto.

Per quanto concerne, in particolare, i lavoratori assunti nella provincia di Pisa il competente Provveditore agli Studi ha fatto presente che, in attesa che siano completati i nuovi accertamenti medico legali, già disposti, ed esaminati i relativi referti, non ha sinora adottato alcun provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

TRANTINO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

il presidente coordinatore della commissione giudicatrice delle domande degli aspiranti all'inserimento nella graduatoria del concorso a titoli di cui al decreto ministeriale 28 marzo 1996, ha sollevato un problema in merito alla valutazione delle idoneità conseguite nell'ultimo concorso magistrale contenente la valutazione della prova di lingua straniera —

se, in presenza di certificazione espressa in centodecimi, la valutazione delle prove in esame debba essere rapportata in ottantottesimi, anche in assenza del voto conseguito nella prova di lingua;

se, sempre nell'ipotesi precedente, debba operarsi in ottantottesimi solo nel caso della presenza di votazione per la prova di lingua, ed in ottantesimi in assenza della prova di lingua;

se debba operarsi sempre in ottantesimi, in ogni caso, a prescindere dal punteggio attribuito nella prova sostenuta;

quale siano l'orientamento ed i criteri di valutazione che intenda adottare al fine di allontanare qualsiasi dubbio in merito, rispettando così le più elementari norme sulla trasparenza nei concorsi pubblici, a conforto delle legittime attese degli aventi diritto. (4-03519)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata la s.v. Onorevole ha chiesto in sostanza se ai candidati, che abbiano conseguito l'idoneità nell'ultimo concorso magistrale per esami e titoli sottoponendosi anche alla prova facoltativa di lingua straniera, debba essere riconosciuta una valutazione che faccia riferimento al punteggio massimo di 110, ovvero a quello di 88.

Al riguardo, si ricorda, anzitutto, che il punteggio massimo, teoricamente conseguibile da tutti i candidati del suddetto concorso — bandito con il decreto ministeriale del 20.10.1994 — è da intendersi rapportato a 110, ossia alla somma dei punteggi massimi attribuibili a ciascuna prova e, precisamente p. 40 per la prova scritta, p. 40 per la prova orale a cui vanno aggiunti p. 20 per

i titoli generali, p. 8 per la prova di lingua straniera e p. 2 per i titoli specifici di lingua straniera.

Di conseguenza, tenuto conto che la possibilità di sostenere una prova di lingua straniera è stata offerta, in conformità di quanto previsto dall'apposito bando di concorso, a tutti i candidati, questa Amministrazione ha ritenuto che la valutazione complessiva dovesse essere riferita al citato punteggio massimo di 110, sia per coloro che abbiano sostenuto l'anzidetta prova sia per coloro che non l'abbiano superata o sostenuta; ciò in relazione all'esigenza di adottare un criterio che assicuri una uniformità di valutazione, sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati di una medesima procedura concorsuale.

Considerato, peraltro, che la tabella di valutazione dei titoli ammessa ai bandi di concorsi per « soli titoli » prevede che la valutazione dei concorsi « per titoli ed esami » possa essere rapportata, se più favorevole, alle sole prove di esame, anziché al punteggio complessivo (comprensivo cioè dei titoli), questa Amministrazione, in riscontro a specifici quesiti pervenuti da alcuni Provveditori agli Studi, ha manifestato l'avviso che, sempre nel caso del citato concorso magistrale 1994, la valutazione delle sole prove di esame debba essere riferita al punteggio di 88, quale punteggio massimo conseguibile dai candidati nelle sole prove di esame (40 punti prova scritta + 40 punti prova orale + 8 punti prova di lingua straniera).

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

URBANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:*

i regolamenti adottati dal Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, 4253/88, 4254/88, 4256/88, modificati dai regolamenti n. 2080/93, 2081/93, 2082/93, 2083/93, 2084/93, 2085/93, approvati il 20 luglio 1993, disciplinano l'attività dei fondi comunitari a finalità strutturale;

la decisione della Commissione europea n. C (94) 1835 del 29 luglio 1994, ha approvato il quadro comunitario di sostegno 1994-1999 per le regioni italiane dell'obiettivo 1, e prevede tra l'altro l'utilizzo della forma dell'intervento della sovvenzione globale e le procedure per l'attivazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali;

la Commissione europea ha approvato i Docup degli obiettivi 2 e 58;

la delibera Cipe del 20 dicembre 1994 ha riportato « Integrazioni alla deliberazione del 16 marzo 1994, concernente la definizione delle direttive per l'utilizzo delle sovvenzioni finalizzate agli obiettivi dei piani di sviluppo regionale »;

la forma di intervento della sovvenzione globale è già stata largamente applicata e sperimentata in Italia, sia a livello regionale sia multi-regionale, nell'ambito del periodo di programmazione dei fondi strutturali 1989-1993; da tale applicazione sono derivate utili indicazioni per il periodo di programmazione 1994-1999;

la deliberazione Cipe dell'8 agosto 1995 ha determinato « Criteri, termini e modalità di presentazione e di selezione delle proposte di sovvenzione globale, finalizzate agli obiettivi dei piani di sviluppo regionale »;

la citata delibera ha determinato, quale primo termine per la presentazione di progetti di sovvenzione globale, la data del 31 dicembre 1996 e la data compresa nel periodo tra il 1° gennaio e il 28 febbraio di ogni anno per il periodo di programmazione successivo al 1995 e fino al 1998 compreso;

alla data del 30 dicembre 1995 sono state presentate trenta sovvenzioni multi-regionali e circa quaranta sovvenzioni regionali;

nel periodo tra il 1° gennaio 1996 ed il 28 febbraio 1996 sono state presentate ulteriori quindici sovvenzioni globali multi-regionali e trentuno sovvenzioni globali regionali;

nell'articolo apparso sul *Il sole*-24 ore, il Ministro sosteneva che le regioni non sanno utilizzare i finanziamenti dell'Unione europea —:

quali siano le ragioni per le quali il ministero del bilancio abbia trasmesso, solo dopo sei mesi dal ricevimento, alle amministrazioni competenti, i progetti di sovvenzioni globali per le opportune valutazioni;

quali azioni il citato ministero abbia avviato al fine di dare tempestivo riscontro ai progetti di sovvenzione globale che perverranno al citato ministero con le valutazioni effettuate dalle amministrazioni;

se si intendano determinate scadenze ben precise entro le quali il ministero e le amministrazioni interessate devono ottemperare ai propri doveri istituzionali, a salvaguardia di ingiustificati ritardi che penalizzano ulteriormente le aree del Mezzogiorno;

se si intenda istituire una segreteria tecnica di informazione (dotata di competenze e di professionalità), affinché, con riferimento alla legge n. 241 del 1990, sulla trasparenza dell'attività amministrativa, vengano fornite tutte le informazioni necessarie affinché i soggetti pubblici e privati interessati allo strumento della sovvenzione globale possano programmare, in tempi reali, i propri disegni di sviluppo;

se si intenda ufficializzare e rendere pubblici gli interventi richiamati alla presente interrogazione parlamentare.

(4-03694)

RISPOSTA. — *In risposta alla interrogazione in oggetto, si comunica che questa Amministrazione, d'intesa con le Amministrazioni centrali e regionali e tenendo conto della relativa copertura finanziaria, sta effettuando la valutazione e selezione delle numerose proposte pervenute.*

Quelle ritenute valide e con copertura finanziaria assicurata saranno trasmesse alla Commissione europea per l'esame e l'approvazione di competenza.

In considerazione della necessità di assicurare la massima tempestività nell'espletamento di tali adempimenti, s'intende portare a compimento l'esame delle proposte entro l'anno.

Per quanto riguarda l'informazione, la stessa viene puntualmente assicurata nell'ambito dell'apposito Servizio centrale (« per le politiche di coesione »), mentre dal loro canto, gli organismi intermediari, titolari delle sovvenzioni globali approvate, saranno a loro volta tenuti — in ottemperanza ai regolamenti comunitari — a pubblicizzare le attività previste nell'ambito dei singoli programmi.

Il Sottosegretario di Stato per il bilancio: Macciotta.